

| | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------------|
|  | Comune di Campiglia dei Berici | Consiglio Comunale | |
| | | Nr. 34 | Data 26/09/2017 |
| OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 | | | |

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.

L'anno **2017** addì **26** del mese di **Settembre** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Qualifica</i> | <i>Presente</i> |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| Avv. Massimo Zulian | Sindaco | SI |
| Carpanese Filippo | Vice Sindaco | SI |
| Tosetto Gabriele | Consigliere_Ass | SI |
| Donà Enrico | Consigliere | SI |
| Dovigo Angela | Consigliere | SI |
| Nalin Sara | Consigliere | AG |
| Marana Giannina | Consigliere | SI |
| Franzina Andrea | Consigliere | SI |
| Gonella Marisa | Consigliere | SI |
| Gabaldo Silvana | Consigliere | SI |
| Baron Marisa | Consigliere | SI |

Partecipa il Segretario Generale **Candia Dr. Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Avv. Massimo Zulian** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

Il Sindaco illustra in sintesi il contenuto della deliberazione e il piano di revisione allegato.

Non vi sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", avente per oggetto la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 1 del succitato decreto legislativo, il quale dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del Testo Unico, come segue:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ed inoltre:

- in "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- in "società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";
- in "società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 entro il 30 settembre 2017 questo Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo Unico), direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate ovvero essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del medesimo decreto (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione);

TENUTO CONTO che in base all'art. 24 T.U. sopra citato sono soggette ad alienazione ovvero ad una delle misure di cui sopra le partecipazioni che:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di attività ammesse dal sopra citato art. 4 del T.U.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del medesimo T.U.;
- 3) ricadono in una delle ipotesi previste dall'art. 20, c. 2 del T.U.:

CONSTATATO che la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie costituisce per gli enti territoriali aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e ss., della legge 23.12.2014 n. 190;

RICHIAMATI pertanto:

- il Decreto Sindacale n. 2 del 30/04/2015 di approvazione del suddetto Piano operativo di razionalizzazione;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2016 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (Articolo 1, comma 612 legge n. 190/2014) con riferimento alle partecipazioni dirette. Attuazione";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2016 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (Articolo 1, comma 612 legge n. 190/2014) con riferimento alle partecipazioni indirette. Attuazione";

DATO ATTO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali pubblici e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016" formulate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017INPR del 19.07.2017;

ATTESO che con la medesima deliberazione è stato approvato il modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli Enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta con l'espressa motivazione della scelta effettuata di razionalizzazione ovvero di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, redatto conformemente al modello standard approvato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017INPR, allegato sub A) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. e) del D. Lgs. 267/2000;

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:

presenti n. 10
astenuti n. 0
votanti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, allegata sub A) alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che la suddetta ricognizione sia:
 - pubblicata sul sito internet comunale nella Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
 - inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché alla struttura di monitoraggio e coordinamento sulle società istituita ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il portale disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, stante la necessità di provvedere ai conseguenti provvedimenti di legge, con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti n. 10
astenuti n. 0
votanti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n. 0



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017** / **40**

Ufficio Proponente: **Ufficio Affari Generali**

Oggetto: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/09/2017

Il Responsabile di Settore
Alessandra De Beni

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/09/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Alessandra De Beni

Delibera di C.C. n. 34 in data 26/09/2017 ORIGINALE

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175**

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Zulian

IL SEGRETARIO COMUNALE

Candia Dr. Massimo

ORIGINALE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CANDIA MASSIMO;1;67343023458506137346149495615958384125

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/10/2017 al 25/10/2017 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 267/2000.

La stessa è divenuta esecutiva il 26/09/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

Campiglia dei Berici, 10/10/2017,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Candia Dr. Massimo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CANDIA MASSIMO;1;36876839647023747365317341017836030160